



# COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ord. N. 2/2017

OGGETTO: CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la relazione del Responsabile del Responsabile Area Tecnica – Programmazione LL.PP.- Patrimonio - Igiene ed Ambiente, prot. n.6562 del 14.4.2017, con la quale si evidenzia la necessità e l'urgenza di emanare un'ordinanza concernente il censimento obbligatorio dell'amianto presente nel territorio comunale;

**CONSIDERATO** che nella predetta proposta è stata elencata la normativa di riferimento;

**CONSIDERATO**, altresì, che la predetta ordinanza ha lo scopo di monitorare la presenza sul territorio di materiali contenenti amianto per evitare la dispersione di fibre nocive ai fini della tutela della salute pubblica;

**RITENUTO** che sussistono i presupposti di cui agli articoli 50 comma 5 e 54, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene pubblica;

**VISTO** il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;

**VISTO**, l'art.10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni *di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto* e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), *il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.*

e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

**VISTO** il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 454,"Linee

guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996"; e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto " censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n.248;

**VISTO** che la quarta parte del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;

**VISTA** la Legge regionale della Calabria 27/04/2011 n. 14 "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative alla eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto".

**CONSIDERATO** che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fine della tutela della salute pubblica.

**VISTO** l'art. 10, comma 5, della citata legge regionale 27/4/2011 n. 14, si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

## **ORDINA**

È fatto obbligo a tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale: ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello/scheda disponibile presso l'ufficio igiene del Comune di Acri, sito in via Roma, 65 o scaricabile dal sito internet [www.comuneacri.gov.it](http://www.comuneacri.gov.it).

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di Acri o mezzo pec all'indirizzo [protocollo.acri@pec.it](mailto:protocollo.acri@pec.it), oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente entro e non oltre il termine anzidetto.

In seguito, il Comune trasmetterà all' A.S.P. di Cosenza distretto di Acri tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

## **AVVERTE**

che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell' articolo 12 – comma 5°, della legge 27.03.1992, n. 257, del D.P.R. 08.08.1994 – articolo 12 – comma 2° e dall'art. 6, comma 1 , della legge Regionale 27/04/2011 n. 14;

l'inosservanza di tale obbligo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti inadempienti, compresa fra € 2.582,29 ed € 5.164,57, in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 27/03/1992, n. 257 e dell'art. 9, comma 3, della Legge regionale 27/4/2011, n. 14.

## **AVVERTE INOLTRE CHE**

qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente** adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle

azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell' A.S.P.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Acri, può presentare segnalazione scritta, al Comune sito in via Roma, 65 tel. 0984/921455-921413 al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 09,00 alle ore 13,30.

La presente Ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo pretorio on-line del comune di Acri, e per una più ampia divulgazione sarà affissa presso luoghi ed esercizi pubblici.

### DISPONE

che il Responsabile dell'Ufficio Ambiente in collaborazione con la Polizia Municipale curi la vigilanza, il controllo, la verifica e l'esatto adempimento della presente ordinanza, anche al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di loro competenza;

che il Responsabile dell'Ufficio Ambiente trasmetta la Presente ordinanza:

- alla Prefettura di Cosenza;
- all'Amministrazione Provinciale di Cosenza Settore Ambiente;
- all'Arpacal di Cosenza - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- alla Stazione dei Carabinieri di Acri;
- al Comando Corpo Forestale
- al Comando di Polizia Municipale;

### INFORMA


che il Responsabile del procedimento è l'Architetto Annunziata Ranaldi - Responsabile Area Tecnica - Programmazione LL.PP.- Patrimonio - Igiene ed Ambiente.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 14.4.2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Maria Vercillo



*[Handwritten signature]*